

Reg. gen. Sez. Lav. N. 43/2026



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

V SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giovanna Ciardi

Presidente

dott.ssa Alessandra Tremontozzi

Consigliera rel.

dott.ssa Beatrice Marrani

Consigliera

ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 26/03/2026,
la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in
grado di appello iscritta al n. **43** del Ruolo Generale Affari Contenziosi
dell'anno **2026** vertente

TRA

ZEPIERI SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv.
Francesca Bianchini che la rappresenta e difende giusta procura in atti

APPELLANTE

E

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Bruno Enzo
Pontecorvo che lo rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in
funzione di giudice del lavoro, n. 13/2026, pubblicata in data 08/01/2026





Corte di Appello di Roma

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso al Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro, la Zeppieri s.r.l. proponeva opposizione recuperatoria all'esecuzione nei confronti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776 2025 00000353 000 e dei n. 20 avvisi di addebito ad essa sottesi, aventi ad oggetto il mancato versamento di contributi alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti, e segnatamente: 1) n. 397 2018 0019326832 000, 2) n. 397 2018 0019331983 000, 3) n. 397 2018 0030946168 000, 4) n. 397 2022 0004535312 000, 5) n. 397 2022 0020136765 000, 6) n. 397 2022 0021154917 000, 7) n. 397 2022 0024559626 000, 8) n. 397 2022 0033984061 000, 9) n. 397 2023 0001377133 000, 10) n. 397 2023 0004938932 000, 11) n. 397 2023 0004939033 000, 12) n. 397 2023 0005412929 000, 13) n. 397 2023 0007135348 000, 14) n. 397 2023 0007137368 000, 15) n. 397 2023 0007504419 000, 16) n. 397 2023 0007504823 000, 17) n. 397 2023 0007505530 000, 18) n. 397 2024 0000572662 000, 19) n. 397 2024 0004518892 000, e 20) n. 397 2024 0003501960000.

In particolare, eccepiva: i) l'inesistenza delle pretese avanzate per irregolarità nella formazione delle cartelle, nonché l'intervenuta decadenza del potere impositivo dovendo l'Agenzia di riscossione notificare la cartella esattoriale entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; ii) la mancata sottoscrizione delle cartelle e dei ruoli esattoriali da soggetto abilitato; iii) la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi; iv) l'incompetenza territoriale dell'ente impositore in ragione della residenza e del domicilio fiscale del ricorrente; v) l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione delle pretese azionate.

Concludeva chiedendo al Tribunale di annullare i provvedimenti oppositi e, in ogni caso, di dichiarare la prescrizione dei titoli contestati.

Si costituiva l'INPS che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio del Concessionario per la riscossione e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.





1.1. Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo assolutamente generiche le eccezioni in ordine all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., all'incompetenza territoriale, al silenzio-assenso, al risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c., alla mancata sottoscrizione delle cartelle e dei ruoli esattoriali da soggetto abilitato, alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi; dichiarava la società decaduta dall'impugnazione per motivi di merito stante il decorso del termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 dalla notifica degli avvisi di addebito e affermava la regolarità della notifica di tutti i suddetti avvisi nonché l'insussistenza della prescrizione eccepita.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello la Zeppieri s.r.l. deducendo:

a) l'omessa motivazione e l'omessa pronuncia su punti decisivi ex artt. 112 e 342 c.p.c, assumendo il dovere per l'organo giudicante di procedere d'ufficio alla verifica della conformità legale degli atti opposti, essendo l'inesistenza del titolo esecutivo rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Ha inoltre lamentato l'omessa pronuncia sulla mancata risposta dell'Ente creditore alla dichiarazione di sospensione ex L. 228/2012, richiamando la giurisprudenza secondo cui, la mancata risposta dell'ente decorso il termine di 220 giorni, determina la nullità della pretesa. Ha infine ribadito il potere dovere del giudice di rilevare d'ufficio i vizi del titolo esecutivo, affermando che la prescrizione è un fatto estintivo di ordine pubblico, irrinunciabile e sempre rilevabile d'ufficio, oltre al fatto che, in assenza di validi atti interruttivi, il decorso del termine prescrizionale quinquennale determina l'estinzione del diritto di credito e la caducazione del titolo esecutivo.

b) la violazione di legge in ordine all'affermata decadenza della società nell'impugnare i vizi di merito essendo decorso il termine perentorio di giorni 40 dalla notifica di cui all'art. 24, comma 5, del dlgs n. 46/1999 in quanto, in presenza di vizi radicali del titolo, quali l'inesistenza del titolo, l'irregolarità della notifica e la prescrizione, la preclusione non opera.

c) la motivazione apparente nella parte in cui il Tribunale respinge alcune eccezioni per eccessiva genericità, non essendo percepibili le ragioni della decisione.





d) la responsabilità degli Enti e dei funzionari per aver l'amministrazione attivato nei confronti della società una pluralità di strumenti esecutivi e cautelari in relazione ai medesimi carichi, così determinando un ingiustificato aggravamento del contribuente, con conseguente responsabilità aggravata della PA ex art. 96, comma 2, c.p.c..

Ha concluso chiedendo di dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti e di disporre la rimozione giuridica.

Si è costituito l'INPS che, in via preliminare, ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, ne ha dedotto la totale infondatezza chiedendone il rigetto.

3. La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo.

L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è in parte fondata.

Riguardo l'interpretazione dell'art. 342 c.p.c. la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio *“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”* (S.U. n. 27199 del 16/11/2017).

Secondo la S.C., *“quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque, è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante,*





volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (così Cass. n. 6043 del 09/03/2017).

Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. n. 21336/2017).

Nella specie, soprattutto gli ultimi due motivi di gravame sono talmente tanto generici da non permettere di comprendere il “quantum appellatum” e le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. Invero, l'appellante si è limitato a riportare giurisprudenza e affermazioni di principio non parametrati però al caso di specie; ha affermato apoditticamente la sussistenza di una motivazione apparente senza indicare l'iter logico giuridico che sarebbe stato omesso dal Tribunale. Quanto all'ultimo motivo d'appello, difetta anch'esso di qualsiasi specificità e di inerenza con l'oggetto della sentenza impugnata, oltre ad introdurre un tema nuovo mai avanzato in primo grado, perciò inammissibile.

3.1. Quanto ai primi due motivi d'appello, sebbene anch'essi presentino profili di genericità, dopo una lettura molto attenta, è comunque possibile individuare le doglianze mosse dall'appellante all'impugnata sentenza.

Ebbene, entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati per le ragioni che seguono.

Con i menzionati motivi l'appellante lamenta il mancato esame da parte del Tribunale di vizi sull'esistenza e la validità del titolo portato in esecuzione, affermando di fatto la falsa applicazione dell'art. all'art. 24, comma 5, del d.lgs.





n. 46/1999, ribadendo genericamente la nullità della notifica dell'atto presupposto e la prescrizione dei crediti azionati.

Tale affermazione, oltre a non confrontarsi con le argomentazioni del Tribunale, è smentita dalle risultanze documentali. Invero, il Tribunale ha correttamente ritenuto decaduto l'odierno appellate rispetto a motivi che attengono al merito degli avvisi di addebito, non avendo egli provveduto all'impugnazione entro il termine perentorio di 40 giorni dalla relativa notifica. Ha invece esaminato le eccezioni relative alla regolarità della notifica e alla prescrizione dei crediti ritenendole infondate.

Anche in questo caso l'appellante si è limitato ad affermare la sussistenza della nullità della notifica e la maturazione della prescrizione senza confrontarsi con le argomentazioni spese dal giudice di primo grado. In particolare, non ha contestato in alcun modo che la notifica dei vari avvisi di addebito sia effettivamente giunta presso l'indirizzo telematico della società risultante dai registri INI-PEC, come dimostrato dalla ricevuta di attestazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna prodotte in atti ai sensi del disposto dall'art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. n. 68/2005.

3.2. Quanto alla dedotta prescrizione, al momento della costituzione in primo grado, l'INPS ha depositato diversi atti interruttivi a mezzo posta elettronica certificata, così come già rilevato dal giudice di primo grado, non potendosi quindi ritenere decorso il relativo termine prescrizionale neanche per il credito più risalente, ovvero gli avvisi di addebito notificati il 3.12.2018. A tal proposito, deve anche ricordarsi la disciplina di sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa covid-19.

La Corte, sul punto, intende ribadire quanto già affermato in analoghe controversie (Corte di Appello di Roma, sentenze n. 1318/2025 e n. 4376/2025), nelle quali, con motivazione assolutamente condivisibile (che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.) è stato evidenziato che: «... il termine di prescrizione dei crediti di natura previdenziale di cui è causa è stato oggetto di due periodi di sospensione stabiliti dalle leggi speciali: l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione





dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto al comma 2: *“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”*. L’art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che ha disposto al comma 9: *“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”*. La prima disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni, cui ha fatto seguito l’ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni prevista dalla seconda norma richiamata, per un totale di 311 giorni complessivi. Ciò posto, ad assumere rilevanza è il fatto che l’art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l’art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Peraltro, il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Anche la giurisprudenza della Suprema Corte si è pronunciata sul punto, ribadendo che *“Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espreso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei*





termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Cass. n. 960 del 2025)».

Dunque, alla luce di quanto suesposto, ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale, occorre tenere conto del periodo di sospensione dovuto all'emergenza Covid-19, che ha comportato la sospensione della prescrizione per complessivi 542 giorni.

Invero, i termini di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali non sono stati sospesi esclusivamente dall'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (che ha disposto la sospensione per 129 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dall'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 (che ha previsto un'ulteriore sospensione di 182 giorni, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni, ma anche dall'art. 2 del D.L. n. 99/2021, che ha sospeso la prescrizione dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 per ulteriori 60 giorni, per un totale complessivo di 371 giorni. A ciò si aggiunge l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cd. “decreto Cura Italia”), che ha disposto la sospensione dei termini della riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi 542 giorni.

Pertanto, attesa la regolarità della notifica dei summenzionati avvisi di addebito e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, considerata anche la sospensione legale dei termini prescrizionali intervenuta dal marzo 2020 sino al 31 agosto 2021, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, alcuna prescrizione risulta essere maturata.

3.3. Quanto all'ultima doglianza mossa circa all'omissione di motivazione sull'omessa risposta dell'ente creditore entro il termine di 220 giorni alla dichiarazione ex L. 228/2012 art. 1 commi n. 537-546 del 7.2.2025, anch'essa deve essere respinta in quanto del tutto pretestuosa. Deve precisarsi che, in tema di riscossione delle imposte, la presentazione della domanda di sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012, in assenza





di risposta dell'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 dello stesso art. 1, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, non determina l'annullamento di diritto del ruolo nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è *sub iudice*, ovvero quando i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, ai sensi delle lettere da a) a f) del suddetto comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass. Sez. 5, n. 30841 del 2.12.2024). L'istanza di sospensione è stata inviata con PEC alla Riscossione in data 7.2.2025, ovvero il giorno successivo del deposito dell'originario ricorso in opposizione (6.2.2025). È lo stesso contribuente, pertanto, che ha posto in essere un motivo per il quale l'annullamento di diritto non poteva prodursi.

L'appello deve quindi trovare integrale rigetto.

4. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m. e dell'effettivo valore della causa (che dalla somma delle contribuzioni portate dagli avvisi di addebito presupposti ammonta ad oltre € 52.000,00) in applicazione dei valori minimi, stante la semplicità delle questioni devolute, e con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).

Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

respinge l'appello;

condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 6.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.





Corte di Appello di Roma

Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26/03/2026

LA CONSIGLIERA EST.

DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
(F.to dig.te)

LA PRESIDENTE

DOTT.SSA GIOVANNA CIARDI
(F.to dig.te)

Sentenza redatta con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa Roberta Zeppieri

